

Premessa e Glossario

Parte Prima:	Tipologie di Società Sportive e Categorie Atleti Federali.
Parte Seconda:	Procedure per l’Affiliazione di una Società Sportiva.
Parte Terza:	Procedure per l’Affiliazione di Società Sportiva Scolastica e Gruppo Sportivo Scolastico.
Parte Quarta:	Tesseramento di Atleti di Cittadinanza Italiana o Doppia Cittadinanza.
Parte Quinta:	Tesseramento di Atleti Stranieri.
Parte Sesta:	Tesseramento di Atleti Stranieri Extracomunitari residenti in Italia per svolgere “Attività Sportiva Dilettantistica”.
Parte Settima:	Tesseramento di altre Figure Federali.
Parte Ottava:	Procedure per i Trasferimenti degli Atleti.
Parte Nona:	Procedure per i Prestiti degli Atleti.
Parte Decima:	Indennità di Preparazione e Premio di Formazione.

PREMESSA

Il presente documento contiene le procedure per Affiliazioni, Tesseramenti, Trasferimenti e Prestiti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Le fonti normative, cui si rimanda nel testo, sono:

- a) lo STATUTO della F.I.D.A.L.,
- b) il REGOLAMENTO ORGANICO della F.I.D.A.L.,
- c) la Normativa specifica W.A.,
- d) la Normativa specifica C.O.N.I.,
- e) le Leggi dello Stato italiano.

Le presenti Disposizioni hanno validità fino a revisione da parte del Consiglio Federale.

I seguenti elementi sono variabili e vengono indicati di anno in anno con apposita circolare:

- a) date di scadenza per presentazione di domande o documentazione;
- b) quote associative;
- c) quote di tesseramento;
- d) diritti di segreteria;
- e) importi e parametri di calcolo delle indennità di preparazione e del premio di formazione;
- f) modalità per la presentazione di domande di autorizzazione al tesseramento di atleti stranieri extracomunitari per lo svolgimento di “Attività Sportiva Dilettantistica” in Italia.

GLOSSARIO

Affiliazione: prima affiliazione o rinnovo di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Atleta: si intende sia l’atleta di sesso femminile che quello di sesso maschile.

Atleta fuori regione: atleta tesserato per società di altra regione italiana.

Atleta Comunitario: atleta con cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea.

Atleta Straniero: atleta con cittadinanza diversa da quella italiana.

Atleta Straniero Extracomunitario: atleta con cittadinanza di uno Stato non aderente alla Unione Europea.

Categoria Atleti: classe di atleti contraddistinti da specifiche fasce d’età.

Contratto di Lavoro Sportivo: contratto di lavoro stipulato ai sensi degli artt. 26 e ss. D.Lgs. 36/2021 con atleta, tecnico o altra figura prevista dalla legge medesima.

Dirigente Sociale: dirigente componente del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla FIDAL.

Associato dell’Affiliato: socio e socio-dirigente non facente parte del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla FIDAL.

Doppio Tesseramento: firma di due tessere da parte dello stesso atleta nello stesso anno (anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estere dell’atletica).

Fusione: costituzione di nuova società risultante dall’unione di due società preesistenti.

Incorporazione: unione di due società.

Indennità di Preparazione: somma dovuta alla società dalla quale proviene l’atleta in trasferimento, a titolo di indennizzo per le risorse impiegate per permetterne la preparazione sportiva e l’attività agonistica.

Liberatoria: dichiarazione della società di provenienza dell’atleta in trasferimento, che attesta l’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di indennità di preparazione e/o del premio di formazione, ovvero di rinuncia ai medesimi.

Nulla Osta: consenso rilasciato dalla società in cui si dichiara che nulla si oppone al tesseramento di un proprio atleta con altra società.

Prestito: trasferimento in via temporanea, annuale o giornaliero, di un atleta da una società ad un’altra, che non implica la regolazione dell’indennità di preparazione.

Scissione: costituzione di nuova società a seguito di separazione da società preesistente.

Servizi Online: piattaforma di servizi per le società accessibile via internet per effettuare operazioni di affiliazioni e tesseramenti.

Società Collegata: società che nell’ambito della medesima regione collabori continuativamente con altra società e che abbia formalmente indicato, all’atto di affiliazione o riaffiliazione, il collegamento reciproco.

Società Sportiva Dilettantistica e Associazione Sportiva Dilettantistica (per brevità nel testo indicate “società”): persona giuridica non avente scopo di lucro, affiliata alla FIDAL, che svolge attività sportiva, compresa l’attività formativa e didattica, a livello dilettantistico, normate dagli artt. 6 e ss. del D.Lgs. 36/2021. Tale persona giuridica rientra tra le categorie indicate nella Parte Prima delle presenti Disposizioni.

Sospensione: temporanea interruzione alla partecipazione alle gare per motivi amministrativi o disciplinari, come previsto al successivo punto 4.8.

Tesseramento: atto formale con cui una persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzato a svolgere attività sportiva.

Trasferimento: passaggio di un atleta da una società ad un’altra, regolato dalle procedure del tesseramento previa autorizzazione dell’Organo federale competente, che non implica l’eventuale regolazione dell’Indennità di preparazione.

Vincolo: rapporto che lega un atleta ad una specifica società per un periodo massimo di due stagioni sportive.

1. PARTE PRIMA: TIPOLOGIE DI SOCIETÀ SPORTIVE E CATEGORIE ATLETI FEDERALI

1.1. Le tipologie delle Società affiliate alla FIDAL sono le seguenti:

- a) Società Sportiva Dilettantistica;
- b) Associazione Sportiva Dilettantistica;
- c) Gruppo Sportivo Militare e di Stato (ovvero costituito all’interno del Corpo della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria);

- d) Società Sportiva Scolastica (costituita all'interno di un Istituto Scolastico).
- 1.2 La FIDAL riconosce il Gruppo Sportivo Scolastico (costituito all'interno di un Istituto Scolastico) a condizione che esso sia collegato con una Società affiliata alla Federazione, che ne assume il ruolo di "Tutor".
- 1.3 L'attività federale sportiva, agonistica e non agonistica, è suddivisa nelle seguenti categorie, e con i limiti di età di seguito indicati considerati in millesimi, con eccezione dei cinque anni, da intendersi compiuti:

Categoria	Fasce d'età maschili	Fasce d'età femminili
ESORDIENTI	EM5 5-6-7 anni (<u>2021-2020-2019</u>) EM8 8-9 anni (<u>2018-2017</u>) EM10 10-11 anni (<u>2016-2015</u>)	EF5 5-6-7 anni (<u>2021-2020-2019</u>) EF8 8-9 anni (<u>2018-2017</u>) EF10 10-11 anni (<u>2016-2015</u>)
RAGAZZI	RM 12-13 anni (<u>2014-2013</u>)	RF 12-13 anni (<u>2014-2013</u>)
CADETTI	CM 14-15 anni (<u>2012-2011</u>)	CF 14-15 anni (<u>2012-2011</u>)
ALLIEVI	AM 16-17 anni (<u>2010-2009</u>)	AF 16-17 anni (<u>2010-2009</u>)
JUNIORES	JM 18-19 anni (<u>2008-2007</u>)	JF 18-19 anni (<u>2008-2007</u>)
PROMESSE	PM 20-22 anni (<u>2006-2004</u>)	PF 20-22 anni (<u>2006-2004</u>)
SENIORES (*)	SM 23-34 anni (<u>2003-1992</u>)	SF 23-34 anni (<u>2003-1992</u>)
	SM35 35-39 anni (<u>1991-1987</u>)	SF35 35-39 anni (<u>1991-1987</u>)
	SM40 40-44 anni (<u>1986-1982</u>)	SF40 40-44 anni (<u>1986-1982</u>)
	SM45 45-49 anni (<u>1981-1977</u>)	SF45 45-49 anni (<u>1981-1977</u>)
	SM50 50-54 anni (<u>1976-1972</u>)	SF50 50-54 anni (<u>1976-1972</u>)
	SM55 55-59 anni (<u>1971-1967</u>)	SF55 55-59 anni (<u>1971-1967</u>)
	SM60 60-64 anni (<u>1966-1962</u>)	SF60 60-64 anni (<u>1966-1962</u>)
	SM65 65-69 anni (<u>1961-1957</u>)	SF65 65-69 anni (<u>1961-1957</u>)
	SM70 70-74 anni (<u>1956-1952</u>)	SF70 70-74 anni (<u>1956-1952</u>)
	SM75 75-79 anni (<u>1951-1947</u>)	SF75 75-79 anni (<u>1951-1947</u>)
	SM80 80-84 anni (<u>1946-1942</u>)	SF80 80-84 anni (<u>1946-1942</u>)
	SM85 85-89 anni (<u>1941-1937</u>)	SF85 85-89 anni (<u>1941-1937</u>)
	SM90 90-94 anni (<u>1936-1932</u>)	SF90 90-94 anni (<u>1936-1932</u>)
	SM95 95 anni e oltre (<u>1931</u> e oltre)	SF95 95 anni e oltre (<u>1931</u> e oltre)

(*) Le categorie Seniores includono anche le fasce d'età Master.

2. PARTE SECONDA: PROCEDURE PER L'AFFILIAZIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA

- 2.1. L'Affiliazione è l'atto con il quale una società sportiva dichiara di voler svolgere attività sportive di atletica leggera con la FIDAL: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.
- 2.2. L'Affiliazione ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 2.3. In caso di Prima Affiliazione la domanda va presentata al Comitato Regionale FIDAL competente per territorio, o Comitato Provinciale se delegato, allegando l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Verbale dell'Assemblea dei soci che li approva, redatti in conformità alle norme di cui al Capo I del D. Lgs. 36/2021; il Comitato Regionale effettua il controllo della documentazione e provvede a rilasciare alla società sportiva il codice di accesso alla piattaforma dei Servizi on-line con relativa password. In via ordinaria, è possibile affiliarsi già a partire dal 15 novembre precedente l'inizio dell'anno di affiliazione e fino al 31 ottobre dell'anno di affiliazione stesso.
- 2.4. Per essere ammessa l'affiliazione deve contenere:
- la completa denominazione della società, ivi compresa la natura giuridica, il codice fiscale, l'eventuale numero di partita IVA e la sigla di eventuali abbinamenti pubblicitari ai soli fini della denominazione sportiva nei termini e modalità previste dal Regolamento Organico;
 - l'Atto Costitutivo; lo Statuto, con le date di approvazione; i dati inerenti alla sede legale nonché i recapiti telefonici;
 - il nome del Legale Rappresentante e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti gli altri Organi previsti dallo Statuto, con i rispettivi anni di nascita ed indirizzi nonché il Verbale dell'Assemblea di elezione degli Organi sociali;
 - i nomi dei tecnici sociali con indicazione specifica della qualifica federale degli stessi;
 - i nomi dei collaboratori parasanitari e dei medici sociali;
 - l'indicazione delle categorie di cui al precedente punto 1.3. per le quali la società intende svolgere l'attività;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale la Federazione è autorizzata a trasmettere ogni comunicazione ufficiale;
 - la comunicazione del nominativo del soggetto nominato quale responsabile per la protezione dei tesserati dagli abusi.
- 2.5. Per il Legale Rappresentante ed i componenti il consiglio direttivo è vietato rivestire la medesima carica in altra società affiliata alla FIDAL.
- 2.6. La società già affiliata per l'attività promozionale che volesse svolgere anche attività assoluta può integrare l'affiliazione successivamente nel corso della stagione.
- 2.7. La società è titolare della tessera degli atleti di cui al precedente punto 1.3.
- 2.8. La società che rinnova l'affiliazione dopo il 31 gennaio dell'anno di affiliazione perde ogni diritto sui propri atleti; i contratti di lavoro sportivo depositati si intendono risolti per sopravvenuta impossibilità discendente da fatto della società e gli atleti si trovano quindi in condizione di assenza di vincolo; la società perde altresì il diritto all'eventuale indennità di preparazione e/o al premio di formazione.
- 2.9. La società che non rinnova il tesseramento dei propri atleti entro il 31 gennaio dell'anno di affiliazione perde il diritto sugli atleti non tesserati, i quali si trovano quindi in condizione di assenza di vincolo; la società perde altresì il diritto all'eventuale indennità di preparazione.

- 2.10 Ove una società sia affiliata solo per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti può richiedere, all'atto di affiliazione o riaffiliazione, al proprio Comitato Regionale di volersi collegare con una o più società della propria regione affiliata/e per tutte le categorie; in tal caso il trasferimento degli atleti tra le due società avviene in assenza di pagamento dell'indennità di preparazione. Può collegarsi con società affiliata a tutte le categorie anche quella con affiliazione completa, purché quest'ultima non sia presente nelle classifiche nazionali del C.d.S. Allievi dell'anno precedente e solo per il settore (maschile e/o femminile) nel quale non si sia classificata nel C.d.S. stesso. In questo caso, il trasferimento di atleti in costanza di vincolo avviene in assenza di pagamento dell'indennità di preparazione nell'ambito delle categorie promozionali. In caso di stipula di primo contratto di lavoro tra l'atleta e una società collegata, il premio di formazione tecnica non matura in capo alle società collegate.
- 2.11. La società deve obbligatoriamente avere i requisiti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Ministero dello Sport.
- 2.12. L'accoglimento e il rigetto delle domande è di competenza del Consiglio Federale previo parere consultivo del Comitato Regionale territorialmente competente.
Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale competente, può rigettare le domande proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi di assenza dei requisiti per partecipare all'attività federale, o manchino i presupposti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, o chiedere chiarimenti o integrazioni sulla documentazione inoltrata.
Il Consiglio Federale potrà richiedere anche la modifica della denominazione sociale ove la medesima presenti segni di confondibilità con altri affiliati o appaia lesiva di diritti di terzi o dell'onore della Federazione.
L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione verrà notificato – da parte della Segreteria Federale – al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società interessata a mezzo posta elettronica certificata.
In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o di riaffiliazione gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.
- 2.13. Le Società cessano di appartenere alla FIDAL per scioglimento della società o, in caso di polisportiva, della sezione di atletica leggera, mancata riaffiliazione, mancata iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, provvedimento di radiazione e negli ulteriori casi previsti dal Regolamento Organico. Nel caso di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera la Società dovrà inviare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.
- 2.14. La cessazione di appartenenza alla FIDAL, una volta deliberata dal Consiglio Federale, comporta a carico delle società la perdita della quota di affiliazione o riaffiliazione già versata alla FIDAL e di ogni diritto nei confronti dei tesserati, degli altri affiliati, della Federazione e dei suoi Organi Periferici.
Gli atleti tesserati per una società che cessa di appartenere alla FIDAL si intendono liberi dal vincolo sociale già nella stagione sportiva in cui è avvenuta la cessazione e possono fare domanda di trasferimento per altra società, senza che sia applicata l'eventuale indennità di preparazione ovvero i diritti di segreteria.
- 2.15. La cessazione non esime la società dal versamento di ogni eventuale debitoria nei confronti della FIDAL, di altre società e di quanti abbiano fornito beni e servizi per l'attività svolta.
- 2.16. Le procedure di Fusione e di Incorporazione tra due o più società affiliate alla FIDAL, o di Scissione, sono ammesse solo tra società che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà tuttavia autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'atletica leggera, anche una Fusione tra società aventi sede in regioni diverse. La Fusione e l'Incorporazione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento Organico. Tali procedure possono essere effettuate nel periodo 1° novembre - 31 dicembre per la stagione di affiliazione successiva, attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, il quale dovrà trasmetterle alla Segreteria federale entro e non oltre il 15 gennaio.
È consentita la Scissione, nel rispetto della normativa di Legge prevista dal Codice civile, a condizione che nel progetto di scissione sia chiarito quale delle due società mantenga l'affiliazione FIDAL e l'impegno dell'altra società a non richiedere l'affiliazione, o comunque svolgere attività federale, per almeno dieci anni.
Gli atleti tesserati per le società fuse o scisse sono automaticamente tesserati in favore della nuova società, in caso di fusione, o per la società affiliata risultante dalla scissione. Il tesseramento prosegue con la nuova società per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente liberi da vincolo.

3. PARTE TERZA: PROCEDURE PER L’AFFILIAZIONE DI SOCIETÀ SPORTIVA SCOLASTICA E GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

- 3.1. L'Istituto Scolastico che costituisce al suo interno una Società Sportiva Scolastica può chiedere l'affiliazione alla FIDAL a condizione che:
- la denominazione della società coincida con quella dell'Istituto Scolastico stesso;
 - sia allegata alla domanda di prima Affiliazione la delibera del Collegio dei Docenti che inserisce l'attività dell'atletica leggera tra le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa;
 - siano osservate le disposizioni previste dal precedente punto 2.
- 3.2. La Società Sportiva Scolastica, costituita nelle forme previste dal precedente art. 3.1, è equiparata a tutti gli effetti alla Società Sportiva affiliata alla FIDAL.
- 3.3. All'atto dell'affiliazione la Società Sportiva Scolastica può dichiarare il proprio collegamento con una o più Società Sportive già affiliate: tale collegamento non richiede il nulla osta in caso di trasferimento di un atleta tra le due società.
- 3.4. Ove non sussistano le condizioni o la volontà di costituire una Società Sportiva Scolastica, l'Istituto che costituisce al suo interno un Gruppo Sportivo Scolastico per svolgere attività di atletica leggera può essere ugualmente riconosciuto dalla FIDAL tramite il collegamento organico con una sola società affiliata, denominata "Società Tutor", che presenta la domanda di adesione del Gruppo Sportivo Scolastico al Comitato Regionale.
- 3.5. Nel caso di partecipazione a competizioni federali, gli atleti del Gruppo Sportivo Scolastico vengono tesserati dalla "Società Tutor" con la doppia denominazione di Società e di Istituto Scolastico.
- 3.6. Il Gruppo Sportivo Scolastico può partecipare a tutte le iniziative tecnico-sportive della FIDAL, rimanendo però escluso dalle attività sociali federali, ed i risultati dei suoi atleti valgono per la "Società Tutor" a tutti gli effetti previsti dalla normativa federale.
- 3.7. Il Gruppo Sportivo Scolastico si può costituire a condizione che:
- sia allegata alla domanda di adesione, redatta su apposito modulo federale, la delibera del Collegio dei Docenti che inserisce l'attività dell'atletica leggera tra le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso;
 - sia allegata alla domanda di adesione anche la delibera del Preside dell'Istituto che nomina il Docente responsabile del Gruppo Sportivo Scolastico e almeno un Docente di educazione fisica cui è demandata la funzione di istruttore scolastico.
- 3.8. La "Società Tutor" svolge nei confronti del Gruppo Sportivo Scolastico le seguenti funzioni:
- verifica l'esistenza delle condizioni per la creazione del Gruppo Sportivo;
 - verifica la completezza della documentazione presentata ai fini del riconoscimento del Gruppo Sportivo e la relativa conservazione;
 - effettua l'operazione di adesione alla FIDAL per conto del Gruppo Sportivo;
 - effettua le operazioni di tesseramento degli atleti del Gruppo Sportivo che intendono svolgere anche attività federale, con le stesse modalità previste per i propri atleti;

3.9. Il successivo tesseramento di un atleta del Gruppo Sportivo Scolastico da parte di una società affiliata non è soggetto ad alcun vincolo.

4. PARTE QUARTA: TESSERAMENTO DI ATLETI ITALIANI

4.1. Il tesseramento è l'atto con il quale un atleta è abilitato a svolgere attività sportive di atletica leggera per la FIDAL attraverso una specifica società sportiva riconosciuta dalla stessa Federazione mediante affiliazione: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura.

La richiesta di primo tesseramento di un atleta maggiore di anni 18 (o comunque all'inizio del primo anno di vincolo - come da tabella al punto 8.3) deve essere firmata in originale dall'interessato su apposito modulo di tesseramento, corredata dai dati richiesti e munita della firma del Legale Rappresentante della società sportiva. Il tesseramento dei minori di anni 18 deve essere firmato da chi ne esercita la potestà parentale. Dovrà inoltre essere apposta sull'apposito modulo la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della federazione. Tutta la documentazione cartacea deve essere conservata in originale agli atti della società sportiva e messa a disposizione per eventuali controlli.

4.2. Il tesseramento ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

4.3. All'atto del primo tesseramento all'atleta viene attribuito un numero di tessera federale che lo identificherà per l'intera durata della sua storia sportiva, anche in caso di trasferimento: tale numero è indicato sulla tessera all'atto del rilascio. Per le sole categorie Esordienti, Ragazzi e primo anno Cadetti, se il nuovo tesseramento avviene dal 1° settembre al 31 dicembre, la quota versata dà diritto a tesserare lo stesso atleta anche per l'anno successivo, senza pagare la relativa quota, purché l'atleta non si trasferisca ad altra società. Tale disposizione vale anche per il primo tesseramento avvenuto dal 1° settembre al 31 dicembre 2026, ai fini del diritto per l'anno 2027, da esercitare consensualmente.

4.4. All'atto del primo tesseramento, l'atleta consegna alla propria società copia del documento d'identità personale; tale documento, che resterà negli archivi della società, dovrà essere allegato al modulo di richiesta di tesseramento.

4.5. Nell'ambito dello stesso anno l'atleta non può tesserarsi con altra società fino alla scadenza del tesseramento e oltre questo limite sempre che non sussistano vincoli.

4.6. L'atleta può essere ammesso ad una gara presentando un documento di riconoscimento valido.

4.7. La copertura assicurativa dell'atleta è a cura della FIDAL e decorre dal momento in cui il tesseramento è stato accettato fino alla scadenza dell'anno di tesseramento.

4.8. Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria federale, ovvero dal Comitato Regionale secondo il caso che ricorre, a seguito di:

- a) carenze nella documentazione relativa;
- b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
- c) congedo dal gruppo sportivo militare e di Stato, in vacanza di nuovo tesseramento da parte di una società;
- d) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.

4.9. Il tesseramento può essere annullato dalla Segreteria federale, ovvero dal Comitato Regionale secondo il caso che ricorre, a seguito di:

- a) fornitura di generalità false;
- b) doppio tesseramento in Italia e/o all'estero, successivamente alla verifica della priorità della domanda;
- c) omissione o alterazione della documentazione allegata alla domanda di tesseramento;
- d) mancanza o alterazione della fotografia;
- e) provvedimento dei competenti Organi federali.

4.10. L'atleta con doppia cittadinanza - italiana e di uno stato estero - deve dichiarare, all'atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali: nel caso scelga la nazione estera viene considerato ai fini dell'attività federale come atleta straniero.

4.11. L'atleta per il quale non viene rinnovato il tesseramento per un'intera stagione sportiva viene considerato nuovo tesserato all'atto del successivo tesseramento in quanto libero da vincolo ma conserva la tessera in dotazione e il numero di tessera precedentemente assegnato.

4.12. Il tesseramento è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) che l'atleta non sia già tesserato per una società o per una federazione di atletica in Italia o all'estero. (Il trasferimento di un atleta da o per un Gruppo Sportivo Militare e di Stato, e il tesseramento con un club estero per gli atleti che si trovano nelle condizioni di cui al successivo punto 5.4, non costituiscono doppio tesseramento);
- b) che la società dichiari che l'atleta è idoneo all'esercizio della pratica sportiva sulla base della legislazione dello Stato e sulla normativa FIDAL in materia: la documentazione relativa in originale deve essere disponibile presso la sede societaria per eventuali controlli;
- c) che l'atleta abbia firmato la richiesta di tesseramento alla società sportiva; in caso di atleta minore la richiesta deve essere firmata da chi ne esercita la potestà parentale;
- d) che l'atleta, nei dieci anni precedenti, non si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei suoi confronti;
- e) che l'atleta abbia effettuato per intero il pagamento di una sanzione irrogata dagli Organi federali.

4.13. Il tesseramento da parte di Gruppi Sportivi Militari e di Stato è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) che l'atleta della categoria allievi (secondo anno), juniores, promesse e seniores sia arruolato nel Corpo Militare e di Stato;
- b) che sia stata regolata l'indennità di preparazione nei confronti della società di provenienza;
- c) che l'atleta all'atto dell'arruolamento abbia la qualifica di "atleta di interesse nazionale" con dichiarazione rilasciata dalla Segreteria FIDAL;
- d) che il Gruppo Sportivo Militare e di Stato non abbia già effettuato per l'anno in corso 60 tesseramenti di atleti, tra uomini e donne, appartenenti alle categorie di cui alla precedente lettera a);
- e) che il Gruppo Sportivo Militare e di Stato non abbia già raggiunto il numero di 50 atleti tesserati nel settore femminile o 50 in quello maschile nelle categorie previste dalla precedente lettera a).

4.14. Il Gruppo Sportivo Militare e di Stato può altresì effettuare tesseramenti di atleti non arruolati delle categorie federali di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento Organico, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società. Analogamente al Gruppo Sportivo Militare e di Stato, anche la società collegata ad esso può effettuare tesseramenti di atleti delle categorie federali di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento Organico, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società.

Il Consiglio Federale può inoltre autorizzare il tesseramento di un atleta dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato, oltre il limite previsto dal precedente punto 4.13 lettera e), se lo stesso è tesserato per una disciplina sportiva diversa dall'atletica e intende partecipare, ai fini del miglioramento della propria preparazione nella disciplina in questione, a competizioni di atletica leggera; non è comunque consentita la partecipazione del suddetto atleta ai Campionati individuali e ai Campionati di Società.

Eventuali deroghe per atleti delle categorie di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento Organico, che risultino non essere tesserati per la prima volta o provenienti da altre società, sono delegate al Comitato Regionale competente.

I tesserati con un Gruppo Sportivo Militare e di Stato non arruolati non possono partecipare alla Coppa Italia e ai Campionati di Società Assoluti. Ai fini dei premi, dei contributi e dei rimborsi anche l'attività svolta dai tesserati non arruolati è da considerarsi a tutti gli effetti come attività dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato e soggetta alla specifica normativa deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

- 4.15. Per gli atleti “non arruolati” appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e juniores, tesserati per un Gruppo Sportivo Militare e di Stato, o per società ad esso collegate, il periodo di vincolo sportivo è sempre di durata annuale sino al termine della stagione di ogni tesseramento e, in relazione al loro trasferimento, non matureranno né indennità di preparazione né premio di formazione.
- 4.16. L’atleta tesserato da una società che intenda partecipare ad un concorso per l’arruolamento in un Gruppo Sportivo Militare e di Stato ha l’obbligo di informarne la società: in caso di arruolamento l’atleta deve richiedere il trasferimento, purché non si trovi nelle condizioni di cui al precedente punto 4.8. Nel caso di contratto di lavoro sportivo in vigore, questo dovrà esser risolto prima dell’arruolamento.
- 4.17. Quando l’atleta viene tesserato da un Gruppo Sportivo Militare e di Stato il suo risultato agonistico produce effetti, limitatamente ai primi tre anni di tesseramento, anche per la società di provenienza.
- 4.18. L’atleta congedato o in dismissione può trasferirsi ad altra società di sua scelta se al momento dell’arruolamento è stata rilasciata la liberatoria da parte della società sportiva di provenienza. Gli atleti che non abbiano provveduto a tale adempimento rientrano alla società di provenienza. Non è consentito a tale atleta il trasferimento in corso d’anno ad altro Gruppo Sportivo Militare e di Stato. Gli adempimenti di trasferimento da e per i Gruppi Sportivi Militari e di Stato sono sempre autorizzati dalla FIDAL attraverso domanda formale.
- 4.19. Tesseramento atleti transgender.
- Si definisce atleta transgender qualunque atleta la cui identità di genere differisca con il sesso assegnato alla nascita.
 - L’atleta transgender, anche nel caso in cui non sia ancora in possesso dei documenti d’identità recanti i dati di elezione, può partecipare alle gare nel genere di elezione, purché per questi sia già stata conseguita l’eleggibilità, attraverso l’utilizzo di un ‘alias’ che riporti il nome e il genere di elezione, nel rispetto della sua dignità e privacy.
 - L’atleta transgender che precedentemente alla transizione fosse stato tesserato e avesse conseguito dei risultati nella categoria del genere assegnato alla nascita, può decidere se oscurare o meno questo profilo e lo storico ad esso connesso. In nessun caso i risultati conseguiti precedentemente alla data di ottenimento dei requisiti di eleggibilità nel genere di elezione verranno inseriti e riconosciuti nello storico del tesseramento di elezione.
 - Il tesseramento tramite utilizzo di un ‘alias’ dell’atleta transgender che abbia acquisito l’eleggibilità viene considerato come suo primo “movimento” nello storico nel database federale.
 - Ai fini del calcolo dell’indennità di preparazione possono essere considerati validi esclusivamente i risultati ottenuti successivamente alla data di conseguimento dell’eleggibilità.

5. PARTE QUINTA: TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

- 5.1. L’atleta straniero può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l’atleta italiano, con le specifiche di cui alla presente norma e con una delle seguenti condizioni aggiuntive per gli atleti extracomunitari:
- di trovarsi in possesso del permesso di soggiorno (escluso permesso turistico), ovvero di poter produrre la più recente documentazione attestante che esso è in via di concessione.
L’eventuale status di rifugiato, attribuito ai cittadini di Paesi terzi o apolidi e riconosciuto a seguito della domanda di protezione internazionale, dà diritto al rilascio da parte della Questura di un permesso con motivo “asilo politico”. Anche tale tipologia di permesso, ovvero lo status di richiedente asilo sino alla conclusione della pratica amministrativa, consente l’accesso al tesseramento;
 - di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo.
- 5.2. La tessera con la dicitura “atleta straniero” viene rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio.
- 5.3. Il divieto di doppio tesseramento è esteso anche in caso di tesseramento contemporaneo presso altra società o federazione estera di atletica leggera: a tale scopo l’atleta rilascia apposita “dichiarazione di responsabilità” dove attesta tale *status* al momento della richiesta di tesseramento in Italia.
- 5.4. Qualora un atleta di nazionalità italiana, tesserato per una società affiliata alla FIDAL, si trattienga in un Paese estero per giustificati e documentati motivi di studio, di lavoro o familiari e:
- i tempi di permanenza all’estero siano superiori a tre mesi continuativi come documentato oggettivamente;
 - la mancanza di tesseramento per la federazione o per un club del Paese ospitante rappresenti un ostacolo rilevante alla pratica dell’atletica leggera e alla continuità della propria carriera sportiva;
- la FIDAL può autorizzare il doppio tesseramento con un club straniero, fermo restando quanto previsto dalla normativa WA sul rapporto tra federazioni e partecipazione di atleti all’attività all’estero.
- 5.5. Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Consiglio Federale nel caso che l’atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: juniores, promesse, seniores.
- 5.6. Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Comitato Regionale nel caso che l’atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi.
- 5.7. Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria federale ovvero dal Comitato Regionale competente a seguito di:
- carenze nella documentazione relativa;
 - provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
 - scadenza o revoca del titolo di soggiorno in Italia;
 - provvedimento di revoca del titolo di soggiorno da parte degli Organi competenti;
 - sopraggiunta mancanza dell’idoneità sportiva.
- 5.8. All’atleta tesserato come straniero che ottiene la cittadinanza italiana entro il periodo di validità del tesseramento viene riconosciuto il nuovo status a seguito di presentazione alla Segreteria federale della domanda con allegata la documentazione attestante il nuovo status giuridico; tale nuovo status decorre dalla data in cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. A seguito della variazione di status, all’atleta viene rilasciata la nuova tessera da parte del Comitato territoriale competente.
- 5.9. L’atleta con doppia cittadinanza per due stati esteri deve dichiarare, all’atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali.
- 5.10. L’Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di autorizzazione al tesseramento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
- 5.11. La richiesta di informazioni all’atleta da parte dell’Organo competente, per integrazione o chiarimento, ovvero l’avvio di accertamenti direttamente svolti dall’Organo federale, sospendono la decorrenza dei trenta giorni: il computo del termine di trenta giorni ricomincia dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data del compiuto accertamento.

6. PARTE SESTA: TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER “ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA”

- 6.1. Ai sensi del D.P.R. 334/2004 – art. 37 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”, la FIDAL può autorizzare il tesseramento di una quota di atleti stranieri extracomunitari aventi livello tecnico di accertato valore che richiedono di entrare e soggiornare in Italia per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno stabiliti dal C.O.N.I.
- 6.2. Al raggiungimento dei limiti concorrono gli atleti in possesso di visti d’ingresso in Italia e permessi di soggiorno rilasciati per attività sportiva dilettantistica, indipendentemente dal loro status di rinnovati o nuovi tesserati.

- 6.3. A tale scopo la società sportiva, che intende far entrare l’atleta in Italia per tesserarlo, deve farne domanda alla Federazione; le modalità di compilazione della domanda, giusto quanto disposto dalla circolare Ministero dell’Interno n. 8 del 2/03/2007, verranno indicate dalla Segreteria federale con apposita lettera circolare.
- 6.4. La società può tesserare un numero massimo di due atleti stranieri extracomunitari per ciascun genere appartenenti in via esclusiva alle seguenti categorie: juniores, promesse e seniores.
- 6.5. È possibile presentare domanda due volte nei periodi stabiliti, rispettando le date di scadenza fissate dalla Federazione. Ogni volta la società può chiedere di tesserare non più di un atleta per ciascun genere.
- 6.6. Le autorizzazioni verranno concesse fino a concorrenza del contingente disponibile stilando una graduatoria delle domande presentate per ciascuna delle date di scadenza previste, che tenga conto dell’ordine delle seguenti priorità:
- 1. società classificate nella Coppa Italia o nel Campionato di Società Assoluto su pista dell’anno precedente il tesseramento;
 - 2. società classificate entro la ventesima posizione dei vari Campionati di Società nazionali assoluti (o seniores/promesse) dell’anno precedente il tesseramento.
- Le società potranno richiedere atleti esclusivamente del genere corrispondente alla tipologia di classifica in cui sono presenti.
- 6.7. In caso di parità nei requisiti sopra descritti, si terrà conto del maggior valore tecnico desumibile dall’Overall Ranking di World Athletics per lo specifico genere.
- 6.8. Per sopraggiunte cause mediche o infortunistiche la società può chiedere la sostituzione di un atleta per cui era stata già presentata domanda in una delle date prestabilite. Tale richiesta deve essere supportata da idonea certificazione sanitaria.
- 6.9. Le domande di società che hanno già tesserato atleti di cui al precedente punto 6.1 senza poi farli gareggiare, ovvero le domande di società che avendo ottenuto l’autorizzazione non hanno poi dato seguito al tesseramento dell’atleta extracomunitario senza produrre valide motivazioni possono essere respinte a discrezione del Consiglio Federale.
- Tutte le operazioni per la concessione dei visti d’ingresso, per il rinnovo dei permessi di soggiorno, nonché tutte le autorizzazioni di tesseramento preventivamente richieste, dovranno improrogabilmente concludersi entro il mese di maggio. Dopo tale termine, tutte le pratiche sospese o inevase verranno annullate d’ufficio.
- 6.10. Questa Parte Sesta non si applica:
- a) all’atleta extracomunitario non avente requisiti di livello tecnico di accertato valore;
 - b) all’atleta extracomunitario già in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da attività sportiva, attività sportiva dilettantistica o lavoro subordinato sport;
 - c) all’atleta extracomunitario che al momento della domanda sia di età inferiore ai 18 anni.
- 6.11. Tutte le precedenti disposizioni della Parte Sesta si applicano anche nel caso di tesseramento di un tecnico straniero extracomunitario che richiede di risiedere in Italia per svolgervi attività tecnica.

7. **PARTE SETTIMA: TESSERAMENTO DI ALTRE FIGURE FEDERALI**

7.1. Per altre figure federali si intendono:

<i>Categoria</i>	<i>Soggetto che effettua il tesseramento e modalità</i>
DIRIGENTE SOCIALE	Tesserato da una società in via esclusiva facente parte del Consiglio Direttivo
ASSOCIATO DELL’AFFILIATO	Socio tesserato da una società, non in via esclusiva
TECNICO SOCIETARIO	Tesserato da una o più società
TECNICO LIBERO	Tesserato a titolo individuale tramite un Comitato Regionale FIDAL
GIUDICE	Tesserato tramite il Gruppo Giudici Gare Regionale
GIUDICE AUSILIARIO	Tesserato da una società o dal Gruppo Giudici Gare Regionale
MEDICO	Tesserato da una o più società
PARASANITARIO	Tesserato da una o più società
AGENTE DEGLI ATLETI	Tesserato dalla FIDAL tramite l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 28 del Regolamento Organico
COLLABORATORE SPORTIVO	Collaboratore della Società tesserato da una società, non in via esclusiva

- 7.2. Le sopraindicate figure federali devono essere annualmente tesserate alla FIDAL.
- 7.3. In caso di tesseramento multiplo da parte di più società il soggetto riceve una tessera unica, ma ogni società che lo tessera è tenuta al versamento della quota di tesseramento.
- 7.4. Il tesseramento delle altre figure federali avviene con le stesse modalità e gli stessi tempi previsti per gli atleti.

8. **PARTE OTTAVA: PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI DEGLI ATLETI**

- 8.1. Al termine del periodo di vincolo, o in costanza di vincolo nel termine di tesseramento purché muniti di nulla osta della società di provenienza, gli atleti possono chiedere il trasferimento ad altra società, a partire dal 15 novembre dell’anno precedente e fino al 31 ottobre dell’anno successivo, secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, del Regolamento Organico.
- Il trasferimento può essere autorizzato anche per scioglimento o radiazione della società, cessazione attività, mancato rinnovo dell’affiliazione o mancato accoglimento del rinnovo dell’affiliazione.
- Gli atleti tesserati per una società che cessa di appartenere alla FIDAL si intendono liberi dal vincolo sociale già nella stagione sportiva in cui è avvenuta la cessazione e possono fare domanda di tesseramento per altra società, senza che sia applicata l’eventuale indennità di preparazione. Per il trasferimento di atleti tesserati con una società che cessa di appartenere alla FIDAL non sono dovuti né i diritti di segreteria né l’eventuale indennità di preparazione.
- 8.2. Il trasferimento per società di altra regione, rispetto a quella di residenza, è disciplinato dall’art. 17/8 del Regolamento Organico.
- 8.3. La durata del vincolo sportivo, in assenza di contratto di lavoro sportivo, per tutti gli atleti, è annuale o biennale, come specificato nella tabella seguente:

<i>Categoria</i>	<i>Durata del vincolo</i>
ESORDIENTI	un anno
RAGAZZI	un anno
CADETTI	un anno

ALLIEVI	permanenza nella categoria
JUNIORES	permanenza nella categoria
PROMESSE e SENIORES 23-34	due anni
SENIORES 35 e oltre	un anno

- 8.3.1 Il vincolo delle categorie promesse varrà per il primo e secondo anno promesse, successivamente sarà biennale (per il terzo anno promesse e il primo seniores, e poi di seguito). In caso di primo tesseramento ovvero tesseramento senza continuità con la stagione precedente, dal secondo anno promesse il vincolo sarà biennale (a partire dalla stagione del tesseramento sino alla stagione di compimento del 35° anno di età). In caso di stipula di contratto di lavoro sportivo ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 36/2021 che sia depositato presso la FIDAL, l'atleta potrà essere tesserato senza consenso sino al momento di scioglimento del rapporto di lavoro sportivo, come da art. 14 del Regolamento Organico.
- 8.3.2. Perché sorga il vincolo contrattuale, come da art. 14 del Regolamento Organico, le società sono obbligate al deposito, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto presso la FIDAL, in modalità telematica, del contratto di lavoro sottoscritto. Laddove non provveda la società, nei successivi 20 (venti) giorni potrà procedere al deposito l'atleta o in ogni caso il lavoratore sportivo. In caso di mancato deposito, la società non potrà tesserare l'atleta senza il suo consenso, in assenza di vincolo, e sarà soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
- 8.4 Gli affiliati devono rinnovare il tesseramento degli atleti in regime di vincolo ovvero con contratto di lavoro sportivo pluriennale, in entrambi i casi anche senza consenso dell'atleta, entro il 31 gennaio. Scaduto tale termine l'atleta è libero da vincolo; laddove vi sia tra atleta e società contratto di lavoro sportivo, questo si intende risolto di diritto per causa imputabile alla società, salvo il diritto dell'atleta al risarcimento del danno per la risoluzione causata da inadempimento.
- 8.4.1 La facoltà di trasferirsi ad altra società non potrà essere fatta valere allorché il mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 gennaio di un atleta vincolato sia da attribuire a responsabilità dell'atleta stesso, non fornendo, ad esempio, un nuovo certificato di idoneità sanitaria, nel caso fosse scaduto. Infatti, in tal caso, non potrà essere rinnovato il tesseramento o questo sarà sospeso in caso di scadenza della idoneità sanitaria, ma, nelle more, permarrà il vincolo per la società di appartenenza, purché la società di provenienza abbia fornito prova di aver ottemperato a quanto previsto al successivo punto 8.4.2.
- 8.4.2 La società interessata, al fine di non perdere i diritti al vincolo e all'indennità di preparazione, ovvero al contratto di lavoro sportivo, e ai fini di dimostrare la colpa dell'atleta di cui al precedente punto 8.4.1 qualora non abbia potuto rinnovare entro il termine del 31 gennaio il tesseramento di un proprio atleta in regime di vincolo per l'anno 2026, perché scaduto il certificato di idoneità sarà tenuta a fornire prova alla Segreteria Federale di avere formalmente invitato l'atleta a sottoporsi a visita presso struttura specifica, per ottenere un nuovo certificato di idoneità sanitaria. In caso di minori la comunicazione deve essere fatta anche a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- 8.4.3 Per le domande di trasferimento di atleti liberi da vincolo presentate dopo il 31 gennaio, al fine di non perdere il diritto all'indennità di preparazione, le società di provenienza devono fornire prova alla Segreteria Federale di avere comunicato all'atleta interessato, entro il termine del 31 gennaio, con invio di comunicazione avvenuta con modalità tracciabile, ovvero sia via mail se l'indirizzo mail cui viene inviata è stato comunicato dal tesserato con atto sottoscritto dal medesimo o da chi ne esercita la potestà genitoriale, via PEC, via telegramma ovvero via raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di rinnovare il suo tesseramento. Per atleti minorenni la comunicazione deve essere fatta anche a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- 8.5 In presenza di contratto di lavoro sportivo, il vincolo sarà di durata pari alla durata del contratto di lavoro sportivo; nel caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto medesimo l'atleta sarà da considerarsi tesserato sino al termine della stagione sportiva durante la quale si è verificato lo scioglimento, salvo il diritto di stipula di contratto di lavoro sportivo con altra società; in quest'ultimo caso, il nuovo tesseramento sarà valido dal giorno di deposito del contratto, ma l'atleta non potrà gareggiare per la nuova società prima di 90 (novanta) giorni dall'ultima gara effettuata per la precedente società.
- 8.6 Il contratto di lavoro sportivo, conforme al D.Lgs. 36/2021, dovrà esser depositato presso la FIDAL, nella sezione servizi online per le società, entro e non oltre venti (20) giorni dalla stipula.
- 8.7 Gli atleti stranieri extracomunitari residenti in Italia per svolgimento di "attività sportiva dilettantistica", data la specifica configurazione dello status di tesseramento (Parte Sesta), acquisiscono vincolo annuale. Al termine della stagione essi vengono automaticamente svincolati per via che le garanzie, assunte nei loro confronti con gli Organismi Statali e Sportivi, sono strettamente legate alla durata della stagione sportiva di riferimento, così come la durata del loro permesso di soggiorno. In caso di trasferimento sarà il nuovo sodalizio candidato ad assumersi il ruolo di garante, impegnandosi a fornire alloggio, assistenza e sostentamento (come da "richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica" e da "richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno"). La nuova società, insieme alla domanda di autorizzazione di cui alla Parte Sesta di queste Norme, dovrà allegare anche la richiesta di trasferimento e l'eventuale liberatoria della società cedente.
- 8.8. La domanda di trasferimento va effettuata a cura della società che acquisisce l'atleta, indirizzata al Comitato Regionale competente, o alla FIDAL Nazionale nei casi previsti dal successivo punto 8.9:
- a) presentando il modulo per le domande di trasferimento debitamente compilato che si trova sul sito federale;
 - b) allegando il nulla osta se previsto;
 - c) allegando, per domande presentate entro il 31 gennaio, la liberatoria della società di provenienza, oppure dimostrando di aver esperito ogni tentativo di regolare il versamento dell'indennità senza averlo potuto condurre a buon fine (decisione 1/2001 della Corte Federale);
 - d) allegando il giustificativo di pagamento dei diritti di segreteria;
 - e) inviando la domanda con modalità tracciabili.
- 8.9. Il trasferimento viene autorizzato dal Comitato Regionale competente per territorio, tranne che nei seguenti casi in cui l'autorizzazione è di competenza del Consiglio Federale:
- a) l'atleta delle categorie juniores, promesse, seniores, richiede il trasferimento in un'altra regione;
 - b) l'atleta delle categorie cadetti e allievi richiede il trasferimento in un'altra regione solo a seguito di variazione di residenza anagrafica, come previsto dall'art. 17/6/e-f-g del Regolamento Organico;
 - c) l'atleta entra a far parte di un gruppo sportivo militare e di Stato o ne viene dimesso;
 - d) l'atleta è straniero delle seguenti categorie: seniores, promesse e juniores.
- 8.10. Il passaggio di atleti tra le categorie ragazzi e le categorie cadetti avviene senza domanda di trasferimento. La medesima procedura si applica anche nel passaggio tra le categorie esordienti e le categorie ragazzi, o nell'ambito di queste due categorie.
- 8.11. Gli atleti delle categorie cadetti, il cui primo tesseramento da esordienti o ragazzi è stato effettuato al di fuori della regione di residenza, hanno facoltà di potervi rientrare, in deroga al precedente punto 8.9 b), presentando richiesta di trasferimento alla FIDAL.
- 8.12. Il trasferimento di atleti per arruolamento in un Gruppo Sportivo Militare e di Stato, ed il trasferimento di atleti per congedo o dimissione da un Gruppo Sportivo Militare e di Stato, può essere autorizzato dal Consiglio Federale durante tutto il corso dell'anno.
- 8.13. L'Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di trasferimento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
- 8.14. La richiesta di informazioni all'atleta da parte dell'Organo competente, per integrazione o chiarimento, ovvero l'avvio di accertamenti direttamente svolti dall'Organo federale, sospendono la decorrenza dei trenta giorni: il computo del termine di trenta giorni ricomincia dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data del compiuto accertamento.

- 8.15. La notifica della deliberazione alle Parti (società di provenienza e società di destinazione) avviene esclusivamente mediante comunicato automatico inviato alla webmail FIDAL tramite i sistemi informativi federali.
- 8.16. Avverso le decisioni sui trasferimenti adottate dagli Organi federali, gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale federale secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.
- 9. PARTE NONA: PROCEDURE PER I PRESTITI DEGLI ATLETI**
- 9.1 Gli atleti appartenenti alle categorie Seniores, Promesse, Juniores ed Allievi (quest'ultimi solo in ambito regionale) che abbiano in essere vincolo sportivo o contrattuale possono trasferirsi a tempo determinato ad altra Società - previo nulla osta della Società di provenienza - per un massimo di una stagione sportiva. Per tale trasferimento non è prevista la quota relativa all'indennità di preparazione. Nel caso di vigenza di contratto di lavoro sportivo, il prestito si configura come cessione temporanea di contratto ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 36/2021, salvi accordi tra le Parti.
- 9.2 Le domande devono essere presentate dalla società che intende tesserare l'atleta a tempo determinato, corredate dal nulla-osta della società di appartenenza, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 gennaio.
- 9.3 Ogni società può tesserare annualmente un massimo di tre atleti e tre atlete in prestito.
Analogamente a quanto previsto per i trasferimenti, il prestito in regione degli atleti italiani delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores (23/34 anni) e il prestito in regione degli atleti stranieri delle categorie allievi viene autorizzato dal Comitato Regionale competente per territorio; il prestito fuori regione degli atleti italiani delle categorie: juniores, promesse e seniores (23/34 anni) e degli atleti stranieri in regione e fuori regione delle categorie juniores promesse e seniores viene invece autorizzato dal Consiglio Federale.
- 9.4 Il prestito è autorizzato, dietro presentazione di domanda della società che acquisisce ed entro i termini di scadenza della procedura di tesseramento.
- 9.5 I risultati conseguiti dagli atleti in prestito sono validi ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi per la società per la quale l'atleta ha ottenuto il risultato e fatto attività.
- 9.6. Al termine del prestito l'atleta rientra automaticamente alla Società di provenienza, senza necessità di alcun adempimento formale, e il contratto eventualmente ceduto torna in vigore tra le parti originarie.
- 9.6.1 Se alla scadenza del prestito un atleta svincolato si trasferisce alla società che lo ha avuto in prestito, l'indennità di preparazione si calcola sulla base del risultato ottenuto dall'atleta nell'ultima o nella penultima stagione precedente quella per la quale fu chiesto il prestito.
- 9.6.2 Qualora l'atleta si trasferisca ad altra società, l'indennità di preparazione si calcola sulla base del risultato ottenuto nell'ultima o nella penultima stagione precedente quella per la quale viene chiesto il trasferimento.
- 9.7. Il prestito dell'atleta di una società civile ad un gruppo sportivo militare e di Stato è vietato.
- 9.8. È consentito il prestito giornaliero di un atleta ad una società differente da quella di tesseramento ai soli fini della partecipazione a una specifica manifestazione. I Regolamenti dei singoli campionati, approvati annualmente, stabiliscono le manifestazioni e i tempi entro i quali è consentito il prestito temporaneo. Il prestito giornaliero non modifica lo status di tesseramento annuale ma determina, con l'accettazione del prestito, l'autorizzazione federale alla partecipazione alla specifica manifestazione per la società di prestito. Il risultato conseguito dall'atleta nella specifica manifestazione ha effetto per la società che ha ricevuto il prestito ai soli fini dei risultati di suddetta manifestazione e della eventuale classifica di società connessa alla manifestazione, mentre ai fini delle graduatorie e dell'assegnazione dei voti il risultato ha effetto per la società di tesseramento annuale. Non è consentito il prestito giornaliero di atleti trasferiti a tempo determinato nella medesima stagione sportiva. L'eventuale vincolo contrattuale connesso al tesseramento si intende sospeso per la manifestazione per cui è operante il prestito giornaliero, mentre l'eventuale contratto di lavoro, anche occasionale, tra società e atleta in connessione con il prestito giornaliero deve esser depositato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Organico.
- 9.9. È consentito il prestito giornaliero anche di atleti tesserati per i Gruppi Sportivi Militari e di Stato a beneficio di una società civile, nei limiti e con le esclusioni previste nel Regolamento del singolo campionato.

10. PARTE DECIMA: INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PREMIO DI FORMAZIONE.

- 10.1 L'indennità di preparazione, dovuta per il trasferimento di un atleta e concordata tra le Società interessate, entro il limite massimo disposto dall'art. 19 comma 2 del Regolamento Organico (vedi tabelle 1 e 1 bis), si applica solo se nelle ultime due stagioni precedenti il trasferimento l'atleta abbia ottenuto il punteggio minimo tabellare, utilizzando le apposite tabelle FIDAL (edizione 2007 e aggiornamenti 2012), oppure abbia partecipato a Campionati di cui al successivo punto 10.2/a (o si sia classificato nei primi 8 dei Campionati di cui al punto 10.2/b-c-d-e) in specialità non parametrabili con le tabelle di punteggio (vedi tab. 2).
- 10.1.1 L'indennità scaturita dal punteggio tabellare si ottiene prendendo in considerazione il migliore risultato conseguito dall'atleta in manifestazioni outdoor o indoor e applicando i relativi parametri di calcolo pubblicati in calce al presente articolo.
- 10.1.2 Il risultato deve essere ottenuto con vento entro i 2 m/s. Il risultato ottenuto senza rilevazione del vento è considerato "ventoso".
- 10.1.3 Le gare valide ai fini del punteggio tabellare sono le stesse valide per le graduatorie nazionali di categoria. Qualora una gara inserita nell'elenco delle gare valide per le graduatorie dell'anno precedente venga annullata, la gara è comunque valida ai fini dell'indennità di preparazione, tenuto conto che la stessa si calcola sulla base del migliore risultato dell'atleta ottenuto nelle due stagioni precedenti (comma 1 dell'art. 19 del Regolamento Organico).
- 10.1.4 L'indennità scaturita dal punteggio tabellare, calcolata sulla base di quanto sopra descritto, si applica secondo le seguenti modalità:
- 100% dell'indennità, qualora il punteggio venga conseguito nell'ultima stagione agonistica precedente quella per cui viene chiesto il trasferimento, più eventuale maggiorazione di cui al successivo punto 10.2;
 - 50% dell'indennità, qualora il punteggio venga conseguito nella penultima stagione agonistica precedente quella per cui viene chiesto il trasferimento, più eventuale maggiorazione di cui al successivo punto 10.2, sempreché la cifra risultante sia superiore a quella calcolata per il 100% dell'indennità.
- 10.1.5. La FIDAL procederà al trasferimento in ogni caso, fatto salvo il diritto della società a rivendicare il pagamento dell'indennità. Il mancato pagamento dell'indennità a seguito di messa in mora inviata dalla società beneficiaria alla società di nuovo tesseramento e per conoscenza anche alla FIDAL, con qualunque mezzo che garantisca la prova di ricezione, successivamente al 15° (quindicesimo) giorno dal tesseramento medesimo, con concessione di un termine di 10 (dieci) giorni per il pagamento su un IBAN indicato nella missiva, consentirà, nel primo Consiglio Federale utile, la dichiarazione di morosità della società inadempiente e costituisce illecito disciplinare, salva l'eventuale presenza di contenzioso.
- 10.1.6. Nel caso in cui un atleta nell'ultima stagione agonistica sia stato tesserato dopo il 31 gennaio, oppure non sia stato tesserato per l'intera stagione, si applica, ai fini dell'indennità di preparazione, quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento Organico.

TABELLA 1

Categorie	Punteggio minimo tabellare	Limite massimo dell'indennità riferita al punteggio tabellare della stagione precedente il trasferimento	Limite massimo dell'indennità riferita al punteggio tabellare della penultima stagione precedente il trasferimento
Cadetti	800	500,00	250,00
Allievi	680	1.750,00	875,00
Juniores	750	2.750,00	1.375,00
Promesse	800	4.500,00	2.250,00
Seniores *	830	6.000,00	3.000,00

* Nel caso che l'atleta Senior abbia compiuto il 30° anno di età al momento del trasferimento l'indennità non può superare il valore di € 5.000,00.

10.2 È consentita la maggiorazione del 40% dell'indennità scaturita dal punteggio tabellare, di cui al precedente punto 10.1.1, per gli atleti che nelle due stagioni precedenti il trasferimento:

- a) hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Assoluti;
- b) si sono classificati nei primi otto posti ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Promesse;
- c) si sono classificati nei primi otto posti ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Juniores;
- d) si sono classificati nei primi otto posti ai Campionati Europei o Mondiali Individuali Allievi;
- e) si sono classificati nei primi otto posti ai Giochi Olimpici Giovanili.

10.2.1 I Campionati di cui al precedente punto 10.2 possono essere sia outdoor che indoor.

10.2.2 Ai fini della maggiorazione non sono validi i Campionati a squadre e le staffette.

10.3 Qualora un atleta non abbia ottenuto il punteggio minimo tabellare ma ha partecipato a Campionati di cui al punto 10.2/a (o classificato nei primi 8 dei Campionati di cui al punto 10.2/b-c-d-e), in specialità non parametrabili con le tabelle di punteggio, si applica la sola tabella 2.

10.4. Qualora l'indennità di cui al punto 10.3 sia riferita alla penultima stagione precedente il trasferimento, la stessa è ridotta del 50%.

TABELLA 2

Categorie	Limite massimo dell'indennità
Allievi	1.000,00
Juniores	1.500,00
Promesse	2.500,00
Seniores *	3.500,00

* Nel caso che l'atleta Senior abbia compiuto il 30° anno di età al momento del trasferimento l'indennità non può superare il valore di € 2.500,00.

10.5. Qualora un atleta abbia ottenuto il punteggio minimo tabellare ed abbia anche partecipato a Campionati di cui al punto 10.2/a (o classificato nei primi 8 dei Campionati di cui al punto 10.2/b-c-d-e), le due indennità non si sommano, ma verrà applicata solo la maggiorazione del 40% all'indennità scaturita dal punteggio tabellare.

Se l'indennità scaturita dal punteggio tabellare, comprensiva dell'eventuale maggiorazione, risultasse inferiore a quella della tabella 2, verrà applicata l'indennità di quest'ultima tabella.

10.6. Il Premio di Formazione è somma dovuta *una tantum* al momento della stipula del primo contratto di lavoro sportivo con la società di tesseramento depositato presso la FIDAL, da corrispondersi da parte della Società che ha stipulato il contratto alla/e società presso la/e quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. Tale premio viene erogato entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto di lavoro, in modo autonomo e non condizionato dallo *status* di tesseramento e/o dall'indennità di preparazione.

10.7. L'importo del Premio sarà applicato al superamento dei punteggi, di cui al presente articolo, con gli importi di seguito determinati:

CATEGORIA	Importo del premio
Allievi M/F	400,00 €
Junior M/F	800,00 €
Promesse M/F	1.200,00 €
Senior M/F	1.600,00 €

Il premio totale verrà così ripartito:

25%	Società di tesseramento primo anno cadetti
25%	Società di tesseramento secondo anno cadetti
25%	Società di tesseramento primo anno allievi
25%	Società di tesseramento secondo anno allievi

In caso di mancata affiliazione di una delle società aventi diritto al momento della esigibilità del premio, ovvero nel caso di stipula del contratto di lavoro sportivo nella categoria allievi, il relativo premio viene ripartito in parti uguali tra le società regolarmente affiliate e aventi diritto per ogni singolo anno.

10.8 In caso di mancato pagamento del premio di cui sopra si applicheranno le procedure di cui al precedente comma 10.1.5.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE

L'indennità scaturisce prendendo in considerazione il miglior risultato conseguito in manifestazioni outdoor o indoor, applicando i parametri di cui sotto.

Le tabelle da utilizzare per i 60 e 60hs indoor sono quelle valide per le prove multiple. Per i 60hs maschili saranno presi in considerazione solo i risultati ottenuti con ostacoli da m. 1.06, mentre per quelli femminili solo i risultati ottenuti con ostacoli da m. 0,84.

A) CATEGORIE CADETTI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 500,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di 2,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Esathlon:

- Punteggio minimo 3400: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di € 0,20 per ogni punto in più del punteggio minimo

Pentathlon:

- Punteggio minimo 3.000: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di € 0,20 per ogni punto in più del punteggio minimo

B) CATEGORIE ALLIEVI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 1.750,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 680: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 10,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 4.300: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

C) CATEGORIE JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 2.750,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 750: indennità prevista € 500,00 (per la corsa su strada km 5 vengono attribuiti i punteggi relativi alla gara su pista dei 5.000m)
- incremento dell'indennità di 15,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.100: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.300: indennità prevista € 500,00
- Incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 08' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 20' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

D) CATEGORIE PROMESSE MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 4.500,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 500,00 (per le corse su strada km 5 e km 10 vengono attribuiti i punteggi relativi, rispettivamente, alle gare su pista dei 5.000m e 10.000m)
- incremento dell'indennità di 20,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.300: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.400: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 07' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 19' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h 27'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h 53'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

E) CATEGORIE SENIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 6.000,00 (€ 5.000 dal 30° anno in poi) più eventuale maggiorazione.

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 830: indennità prevista € 500,00 (per le corse su strada km 5 e km 10 vengono attribuiti i punteggi relativi, rispettivamente, alle gare su pista dei 5.000m e 10.000m)
- incremento dell'indennità di € 25,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h06'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h18'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h24'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h50'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si rimanda allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed agli altri Regolamenti e Norme Federali.

